

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive
03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI
	LAVORO
08	LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Rinunce ai crediti da parte di soci non residenti - Comunicazione del valore fiscale del credito - Necessità - Esclusione (norma di comportamento AIDC n. 232/2025)

L'AIDC ha pubblicato il 9.10.2025 la norma di comportamento n. [232](#) che ha ad oggetto l'applicabilità dell'[art. 88](#) co. 4-bis del TUIR alle rinunce ai crediti effettuate da soci non residenti di una società residente in Italia.

Disciplina delle rinunce ai crediti

In base al co. 4-bis dell'[art. 88](#) del TUIR (introdotto dall'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015), il credito cui il socio rinuncia (indipendentemente dalla sua natura, di finanziamento o commerciale) rileva, in capo alla società partecipata:

- come componente del patrimonio netto (riserva di capitale) fino a concorrenza del valore fiscale del credito stesso;
- come sopravvenienza attiva per l'eccedenza rispetto al relativo valore fiscale.

Ciò non toglie che, dal punto di vista civilistico, si tratti di un apporto con qualifica di versamento in conto capitale per l'intero importo (OIC 28, § 36).

Allo scopo di attestare il valore fiscale del credito, il socio rilascia apposita comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore fiscale si considera pari a zero e l'intero importo oggetto di rinuncia costituisce sopravvenienza imponibile.

In sostanza, se il socio ha dedotto una perdita su crediti oppure ha acquistato il credito da terzi a valore inferiore al nominale, in seguito alla rinuncia la società partecipata registra una sopravvenienza attiva, che bilancia la deduzione avvenuta in capo al socio stesso oppure al terzo che ha ceduto il credito.

Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio che effettua la rinuncia si incrementa, ex [artt. 94](#) co. 6 e [101](#) co. 7 del TUIR, in misura pari al costo fiscale del credito (e non in misura pari al valore nominale, come accadeva prima dell'introduzione del co. 4-bis nell'[art. 88](#) del TUIR).

Socio non residente

Nel caso in cui il socio sia non residente, ed in particolare quando il credito sia sorto originariamente in capo al socio stesso (è questo il caso oggetto della norma di comportamento), l'eventuale deduzione di una svalutazione o di una perdita su crediti avverrebbe in un altro ordinamento, per cui, secondo quanto sostenuto dall'AIDC nella norma di comportamento n. [232](#), verrebbe meno l'esigenza di tutelare la simmetria fiscale (e di evitare arbitraggi) alla base della disciplina illustrata.

L'associazione rimarca che l'[art. 88](#) co. 4-bis del TUIR ha una "vocazione naturalmente domestica" e la sua osservanza, laddove non necessaria come nel caso del socio non residente che rinuncia a un credito non acquistato da terzi, comporterebbe la violazione del principio di proporzionalità derivato dall'ordinamento unionale (art. 5 § 4 del Trattato dell'Unione europea) e assunto nell'ordinamento interno all'[art. 10-ter](#) della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Inoltre, secondo la norma di comportamento, poiché il socio non residente potrebbe rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo sulla base delle regole vigenti nel proprio ordinamento, e non sulla base delle regole vigenti in Italia, vi sarebbe una difficoltà oggettiva a rispettare la lettera della norma.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

In senso conforme alle considerazioni sopra riportate si è espressa Assonime nella circ. 28.6.2017 n. 17, § 2.4. L'Agenzia delle Entrate, invece, nelle risposte a interpello 30.12.2021 n. [887](#) e 21.3.2022 n. [138](#), ha affermato che la previsione dell'[art. 88](#) co. 4-bis del TUIR si applica anche ai soci non residenti. In particolare, nella prima delle due l'Agenzia ha sostenuto che solo un'eccezione espressa in modo esplicito da parte del legislatore potrebbe autorizzare a derogare alla regola dell'[art. 88](#) co. 4-bis per i soci non residenti.

Conseguenze pratiche

L'interpretazione sostenuta dalla norma di comportamento potrebbe avere diversi effetti pratici. Uno sarebbe di semplificare la gestione amministrativa da parte della società residente delle rinunce effettuate dai soci non residenti: non si dovrebbe più, infatti, richiedere la dichiarazione del valore fiscale del credito, ma sarebbe sufficiente dimostrare che esso è sorto direttamente in capo al socio stesso (e non è stato, in ipotesi, acquistato a prezzo inferiore al valore nominale da un altro soggetto residente).

Un altro effetto, più sostanziale, sarebbe di non far emergere sopravvenienze attive anche in presenza di svalutazioni di crediti, quando effettuate da soci non residenti.

art. 88 co. 4 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Norma di comportamento AIDC 9.10.2025 n. 232

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2025 - "Le rinunce dei non residenti non costituiscono sopravvenienze attive" - De Rosa

Il Sole - 24 Ore del 9.10.2025, p. 38 - "La rinuncia al credito da socio non residente non genera sopravvenienza" - Jacobacci F. - Nobile L.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti da accordi transattivi - Deducibilità - Condizioni (Cass. 9.10.2025 n. 27096)

Con l'ordinanza 9.10.2025 n. [27096](#), la Corte di Cassazione ha affermato che la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, senza limiti o distinzioni a seconda della circostanza che l'ha determinata. La valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario.

In tale ottica, non occorre che il creditore provi di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso (ex [art. 101](#) co. 5 del TUIR).

Viene così ribadita la posizione espressa in passato, tra le altre, dall'ordinanza 4.5.2018 n. [10643](#).

Quadro normativo di riferimento

In assenza di specifiche indicazioni normative, la possibilità di dedurre le perdite su crediti derivanti dall'intervenuta transazione con il debitore è da sempre oggetto di attenzione.

In via preliminare, pare opportuno ricordare che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali (ex [art. 101](#) co. 5 del TUIR), sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. In capo ai soggetti OIC *adopter*, la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. [14](#) (§ 1.1) ha precisato che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal documento OIC [15](#).

In base a tale principio contabile (§§ 71 - 77), la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).

Per valutare l'avvenuto trasferimento dei rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi;
- l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

In tale ottica, anche la transazione con la riduzione definitiva del debito dovrebbe rientrare tra i casi che consentono la deducibilità automatica della perdita, posto che comporta l'estinzione dei flussi finanziari relativi al credito.

È vero che l'OIC 15, nell'appendice A, nel riepilogare le fattispecie che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, non cita la transazione. Si ritiene, tuttavia, che tale evenienza non possa comportare

l'indeducibilità della perdita subita sul credito oggetto di transazione.

Innanzitutto, come ribadito dal medesimo OIC 15, l'elenco contenuto nell'appendice A assume carattere non esaustivo. Nulla vieta, quindi, che anche la transazione possa legittimare la deducibilità della perdita, ove ricorrano le condizioni stabilite dal principio contabile, sopra ricordate.

Dello stesso avviso è la circ. Assonime 30.5.2014 n. 18 (§ 2.2), che riconduce la transazione (unitamente alla rinuncia e alla prescrizione) tra gli eventi che comportano l'estinzione di tutti i flussi finanziari relativi al credito e, dunque, giustificano la cancellazione del credito dal bilancio.

In secondo luogo, è il medesimo OIC 15, all'interno del § 26, a ricondurre tra le perdite su crediti "realizzate" anche quelle derivanti da transazione.

Già prima della modifica operata dall'[art. 1](#) co. 160 lett. b) della L. 147/2013 (che ha ricondotto la cancellazione dei crediti dal bilancio tra le ipotesi di deducibilità *ex lege* della perdita), la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. [26](#) (§ 3.2) aveva chiarito che la transazione, motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore, per risultare rilevante avrebbe dovuto comportare la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti.

In tale ipotesi, le condizioni di deducibilità della perdita avrebbero dovuto ritenersi soddisfatte quando, nello stesso tempo:

- il creditore e il debitore non fossero parte dello stesso gruppo (secondo la citata circ. Assonime 18/2014, le operazioni infragruppo andrebbero censurate solo in caso di arbitraggio tra regimi di tassazione diversi);
- la difficoltà finanziaria del debitore risultasse documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore).

Valutazione dell'inerenza

In ogni caso, in base agli orientamenti giurisprudenziali e di fonte ufficiale ad oggi emersi in materia, la deducibilità degli oneri derivanti da accordi transattivi dovrebbe essere vagliata alla luce dell'inerenza.

Ad esempio, secondo la sentenza della Cassazione 5.11.2019 n. [28355](#), sono deducibili i costi sostenuti da una banca, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla sua presunta responsabilità nell'espletamento dei servizi finanziari. Si tratta, infatti, di somme attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e, dunque, inerenti. In senso conforme, si pone anche la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. [491](#), secondo la quale le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni sono deducibili, trattandosi di spese che, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque attinenti al concreto svolgimento dell'attività e, come tali, inerenti.

Secondo l'ordinanza 5.11.2021 n. [31930](#), invece, sono indeducibili le somme corrisposte a seguito di accordo transattivo per prevenire il rischio degli esiti sfavorevoli del giudizio intentato da ex dipendenti di un impianto siderurgico per il danno da illecito extracontrattuale conseguente alla lesione del diritto alla salute a causa dell'esposizione all'amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Si tratta, infatti, di risarcimenti che derivano da scelte imprenditoriali *contra ius*, che per loro natura si pongono al di là della sfera aziendale. Infatti, secondo i giudici, gli oneri derivanti da cause risarcitorie sono deducibili se sostenuti in funzione dello svolgimento dell'attività d'impresa ovvero della produzione del reddito, anche al fine di salvaguardare i livelli della clientela in essere e, più in generale, l'avviamento.

art. 101 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 9.10.2025 n. 27096

Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2018 - "Perdita su crediti determinata dalla transazione col debitore deducibile" - Borgoglio

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi - IVA erroneamente addebitata in fattura - Riqualficazione dell'operazione - Diritto alla restituzione ex art. 30-ter del DPR 633/72 - Esclusione in contesto di frode (ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2025 n. 50)

L'Agenzia delle Entrate, sostituendo e ripubblicando la risoluzione 3.10.2025 n. [50](#), ha chiarito che la restituzione dell'IVA ex [art. 30-ter](#) del DPR 633/72 non è ammessa qualora, "in un contesto di frode", il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell'attività di controllo.

L'inserimento dell'inciso *"in un contesto di frode"*, assente nella prima stesura del documento di prassi, assume notevole importanza, definendo meglio il perimetro della norma.

Restituzione dell'imposta ex art. 30-ter del DPR 633/72

L'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72:

- consente al soggetto passivo la possibilità di presentare *"la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"* (co. 1);
- dispone che qualora l'Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l'applicazione di un'IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, *"la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa"* (co. 2);
- esclude la restituzione dell'imposta laddove *"il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale"* (co. 3).

Come già rilevato in passato dall'Agenzia delle Entrate (si veda, tra le altre, la risposta a interpello 11.3.2024 n. [66](#)), si tratta di una disposizione che, nel rispetto della neutralità dell'IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l'imposta inizialmente versata all'Erario.

È tuttavia necessario, per espressa previsione dell'art. 30-ter co. 2 citato, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l'imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all'Erario se aveva beneficiato della detrazione.

Caso esaminato nella risoluzione

La questione esaminata nella risoluzione [50/2025](#) riguarda l'ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In particolare, alle parti si contesta il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro.

L'Agenzia chiarisce che la restituzione dell'imposta non è ammissibile laddove la riqualificazione che ha comportato l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto - in ragione dell'invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscono - sia accertata *"in un contesto di frode"*.

Rilevanza del contesto fraudolento

Assume rilevanza l'inciso - *"in un contesto di frode"* - presente nella versione ripubblicata della risoluzione n. [50/2025](#).

In assenza di tale precisazione, infatti, si sarebbe stati portati a ritenere che qualsiasi riqualificazione del rapporto contrattuale operata dall'Amministrazione finanziaria potesse implicare in via "automatica" l'esistenza di una frode fiscale e, conseguentemente, l'impossibilità di accedere alla restituzione dell'IVA ai sensi dell'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72.

Dovrebbero pertanto essere fatte salve dall'applicazione dell'art. 30-ter co. 3 le situazioni in cui l'errata applicazione dell'IVA consegue a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale, scevra da intenti fraudolenti.

Caso della risposta a interpello 11.3.2024 n. [66](#)

Utili indicazioni in ordine all'interpretazione dell'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72 possono trarsi anche dalla lettura della risposta a interpello 11.3.2024 n. [66](#), relativa ad un caso analogo a quello analizzato nella risoluzione n. [50/2025](#).

Nel documento di prassi del 2024, una società si era avvalsa dei servizi di *"logistica integrata e facchinaggio"* forniti da una cooperativa.

Nel corso di una verifica, l'Amministrazione riconosceva l'effettività del rapporto, l'esistenza dei servizi resi e persino l'inerenza degli stessi, considerando tuttavia che anche in questo caso si fosse in presenza di un contratto di somministrazione di lavoro.

La committente *"incisa e sanzionata"* si chiedeva se le fosse consentito accedere al rimborso ex art. 30-ter, in considerazione del fatto che l'imposta non le sarebbe mai stata restituita dal prestatore, che, nel frattempo, era stato assoggettato a procedura concorsuale.

L'Agenzia delle Entrate aveva risposto negativamente.

In circostanze simili, l'IVA versata dalla società è stata indebitamente corrisposta al prestatore *"in base al rapporto civilistico di rivalsa"* e non può quindi *"essere oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in base al rapporto di imposta che lega emittente ed Erario"*, dal momento che il

soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non coincide con quello "obbligato in rivalsa" (Cass. 26.5.2023 n. [14838](#) e Cass. 26.8.2015 n. [17173](#), citate in risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [66/2024](#)).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non aveva considerato che potesse costituire causa ostativa al rimborso la riqualificazione del rapporto contrattuale, né aveva implicitamente associato a quest'ultima un contesto di frode.

Risoluzione Agenzia Entrate 3.10.2025 n. 50

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2025 - "IVA restituibile se l'operazione è riclassificata non in un contesto di frode" - Bilancini - La Grutta

Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2025 - "Niente restituzione dell'IVA se l'operazione è avvenuta in un contesto fraudolento" - Bilancini - La Grutta

Agevolazioni

Agevolazioni - Erogazione di contributi per le staff house - Novità del DL 95/2025 convertito (c.d. DL "Omnibus") - DM attuativo - Pubblicazione in G.U.

Il Ministero del Turismo, con il DM [18.9.2025](#), pubblicato sulla G.U. 4.10.2025 n. 231, ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all'[art. 14](#) del DL 95/2025 (c.d. DL "Omnibus"), conv. L. [118/2025](#), in tema di misure di sostegno a favore dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo.

Si ricorda che il co. 1 dell'[art. 14](#) sopra citato ha autorizzato, per il triennio 2025-2027, lo stanziamento di contributi destinati:

- da un lato, alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi (c.d. *staff house*) forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
- dall'altro, al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori.

Nello specifico, la norma ha previsto:

- per la prima delle finalità sopra indicate, la destinazione di una spesa pari a 22.000.000 di euro per il 2025 e a 16.000.000 di euro annui per il 2026 e per il 2027;
- per il sostegno dei costi della locazione, la destinazione di una spesa pari a 22.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

L'[art. 14](#) co. 2 del DL 95/2025 ha, poi, genericamente individuato quali potenziali destinatari delle risorse economiche di cui al co. 1 coloro che gestiscono:

- in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
- strutture turistico-ricettive o termali;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'[art. 5](#) della L. 287/91.

Regole demandate al DM attuativo

Il co. 4 dell'[art. 14](#) del DL 95/2025 ha demandato a un successivo decreto del Ministero del Turismo il compito di individuare:

- le tipologie di costo;
- le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi (già genericamente elencati dal co. 2 dell'[art. 14](#));
- le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
- i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- le procedure di erogazione;
- le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi nel rispetto del limite di spesa fissato dal co. 1;
- le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse stanziare.

Struttura del DM

Il DM 18.9.2025 è così strutturato:

- nel Titolo I, sono convogliate le disposizioni generali;
- il Titolo II racchiude le norme inerenti ai "contributi in conto capitale" (ossia, quelli volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, delle *staff house*);

- il Titolo III reca gli articoli dedicati ai "contributi di parte corrente" (vale a dire quelli volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi);
- il Titolo IV contiene le disposizioni finali.

Imprese beneficiarie dei contributi in conto capitale

Per la compiuta elencazione dei beneficiari dei contributi in conto capitale, l'art. 3 del DM rinvia agli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO di cui alla tabella allegata (ad esempio, le attività di servizi di alloggio di alberghi e simili, ostelli, campeggi, rifugi e baite di montagna; servizi di centri termali; le attività di gestione di stabilimenti balneari).

Questi soggetti devono disporre dell'immobile oggetto del contributo in conto capitale "anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario".

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione dei contributi in conto capitale è, inoltre, necessario che i richiedenti soddisfino determinate condizioni individuate dal co. 3 dell'art. 3 del DM (ad esempio, avere la sede legale e operativa in Italia).

La partecipazione è aperta anche a società inattive con i codici ATECO di cui alla tabella allegata all'art. 3, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.

Progetti finanziabili

Il DM dispone che i progetti di investimento finanziabili attraverso i contributi in conto capitale devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l'impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Obbligo di destinare l'immobile ai dipendenti nei 9 anni successivi a canone ridotto

L'immobile oggetto dell'intervento deve essere destinato, per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell'investimento, a esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, con applicazione di un canone di locazione inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all'ambito territoriale.

La violazione di tale vincolo di destinazione o l'applicazione di un canone superiore costituiscono, ex art. 9 co. 2 del DM, causa di decadenza dall'intero contributo erogato.

Contributi per il sostegno dei costi di locazione

Ai sensi dell'art. 10 del DM, i potenziali beneficiari dei contributi volti a sostenere i costi di locazione degli alloggi destinati ai lavoratori coincidono con i possibili fruitori dei contributi in conto capitale.

Tali soggetti devono avere la disponibilità degli immobili oggetto del contributo in forza di titolo di proprietà oppure in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l'alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

Per le spese riguardanti i canoni di locazione, il DM prevede l'applicazione di un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali, da sostenere per almeno 5 anni e fino a un massimo di 10 anni, con il limite massimo del contributo di 3.000,00 euro all'anno per posto letto. Il beneficiario dovrà presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione.

Presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni saranno definite dal Ministero del Turismo con successivo avviso.

art. 14 DL 30.6.2025 n. 95

DM 18.9.2025 Ministero del Turismo

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2025 - "Fissate le regole sui contributi per le "staff house"" - Novella Italia Oggi del 7.10.2025, p. 29 - "Staff house, via agli incentivi" - Cirioli

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2025 - "Nuove misure di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo" - Novella

Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2025 - "Contributi per le "staff house" estesi ai gestori di strutture termali" - Novella

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Flussi di ingresso di lavoratori non comunitari - Instaurazione dei rapporti di lavoro - Novità del DL 146/2025

Con il DL 3.10.2025 n. [146](#), in vigore dal 4.10.2025, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di ingresso di cittadini e lavoratori stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Tra le misure di maggior interesse in materia di lavoro si segnalano le disposizioni che riguardano:

- il rilascio del nulla osta;
- la semplificazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- lo svolgimento di attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno;
- la proroga fino al 2028 del termine per l'assunzione di lavoratori domestici "fuori quota".

Oltre alle misure in materia di rapporto di lavoro, il decreto prevede specifiche disposizioni in merito all'ingresso per programmi di volontariato, ai ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e al contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.

Disposizioni in materia di nulla osta e di attività di controllo

L'[art. 1](#) del DL 146/2025 modifica l'[art. 22](#) co. 5 del DLgs. 286/98, prevedendo ora che lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta nel termine massimo di 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso ex [art. 21](#) co. 1 del medesimo DLgs. 286/98, anziché dalla data di presentazione della richiesta.

Analoga previsione viene poi riproposta anche per l'ingresso di lavoratori stagionali, ai sensi dell'[art. 24](#) co. 2 del DLgs. 286/98.

Inoltre, l'[art. 1](#) del DL 146/2025 indica alle amministrazioni competenti le modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri appartenenti a specifiche categorie, come ad esempio i dirigenti o il personale altamente qualificato, i partecipanti ad attività di volontariato, i lavoratori coinvolti in trasferimenti intra-societari, ecc.

Misure agevolative per l'instaurazione di rapporti di lavoro

Per quanto concerne invece le misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri, anche stagionale, l'[art. 2](#) del DL 146/2025 stabilisce che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative devono richiedere il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi", procedendo alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Tali datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità previste dai decreti "flussi".

Tuttavia, tale limite non si applica alle richieste presentate per mezzo delle organizzazioni datoriali di categoria, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati alla consulenza del lavoro ai sensi dell'[art. 1](#) della L. 12/79, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

Un'altra disposizione di rilievo è presente all'[art. 3](#) del DL 146/2025 e riguarda la possibilità per il lavoratore straniero di poter svolgere attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno, e non solo del rilascio o del rinnovo del medesimo, come da disposizione previgente.

Nel dettaglio, modificando l'[art. 5](#) del DLgs. 286/98, la nuova disposizione stabilisce che in attesa del rilascio, del rinnovo, e ora anche della conversione del permesso di soggiorno - anche ove non venga rispettato il previsto termine di 60 giorni per il rilascio, il rinnovo o la conversione - lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino ad un'eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

Tale attività lavorativa potrà svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Proroga dell'assunzione di lavoratori domestici "fuori quota" per il biennio 2026-2028

Un'altra importante novità è introdotta dall'[art. 5](#) del DL 146/2025, laddove si proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Pertanto, fino al 2028 i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, saranno concessi entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze.

DL 3.10.2025 n. 146

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2025 - "Assunzioni di lavoratori domestici "fuori quota" fino al 2028" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Permesso di soggiorno per motivi di lavoro" - Costa A. Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Quote di ingresso" - Costa A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri" - Costa A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Nulla osta al lavoro" - Costa A.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 1.8.2025

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Contributo a sostegno dei rivenditori di quotidiani e periodici in via non prevalente per le spese sostenute nel 2024 - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 2 del DPCM 17.4.2025, con il presente decreto sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per ricevere un contributo a sostegno dei rivenditori di quotidiani e periodici in via non prevalente.

Soggetti interessati

Possono accedere al contributo gli esercenti:

- attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice di attività secondario;
- che svolgono tale attività in Comuni privi di edicole, cioè di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con il suddetto codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente.

Inoltre, è necessario che:

- l'impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
- l'impresa che si avvale di personale alle proprie dipendenze sia in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Ammontare del contributo

Il contributo è pari al 60% delle spese sostenute nel periodo dall'1.1.2024 al 31.12.2024, al netto dell'IVA ove prevista, per:

- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone unico patrimoniale (CUP);
- tassa sui rifiuti (TARI);

- canoni di locazione;
- servizi di fornitura di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento ad Internet;
- acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici;
- acquisto o noleggio di dispositivi POS;
- altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammmodernamento tecnologico.

Le spese ammissibili al contributo devono essere commisurate al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi, riferiti all'anno 2024, del singolo punto vendita.

L'agevolazione:

- è riconosciuta fino ad un importo massimo di 4.000,00 euro per beneficiario;
- non si applica qualora in base ai suddetti criteri di calcolo si determini un contributo pari o inferiore a 200,00 euro.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- dalle ore 10.00 del 15.10.2025 e fino alle ore 17.00 del 13.11.2025;
- in via telematica, attraverso la procedura informatica disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

Attraverso la suddetta procedura telematica, occorre compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante:

- il possesso dei requisiti previsti;
- le spese sostenute nell'anno 2024, nell'ambito di quelle ammissibili all'agevolazione;
- i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all'anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
- che la sede del punto vendita è sita in un Comune privo di edicole;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

Conservazione ed esibizione della documentazione

La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

Erogazione del contributo

Il contributo viene riconosciuto:

- nell'ambito del previsto limite di spesa, pari a 3 milioni di euro;
- nel rispetto dei limiti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis", di cui al regolamento della Commissione europea 13.12.2023 n. 2831.

In caso di superamento del limite di spesa rispetto alle domande ammesse all'agevolazione, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il contributo spettante viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.

Mantenimento dell'attività

L'impresa deve mantenere l'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici almeno per i successivi 12 mesi decorrenti dalla data di ammissione al contributo.

Controlli

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'agevolazione.

I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Revoca del contributo

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca della concessione del contributo e al recupero del contributo erogato.